

7 • 1 • 2025



**LA CAPACITÀ ESPANSIVA DEI DIRITTI DELLA NATURA:  
I DIRITTI DEGLI ANIMALI NON UMANI NEL SOCIO-BIOCENTRISMO  
ECUADORIANO**

SERENA BALDIN

**NAD**  
Nuovi Autoritarismi e Democrazie:  
Diritto, Istituzioni, Società

## Saggi

LA CAPACITÀ ESPANSIVA DEI DIRITTI DELLA NATURA:  
I DIRITTI DEGLI ANIMALI NON UMANI NEL SOCIO-  
BIOCENTRISMO ECUADORIANOTHE EXPANSIVE CAPACITY OF THE RIGHTS OF NATURE: THE RIGHTS OF NON-  
HUMAN ANIMALS IN THE ECUADORIAN SOCIO-BIOCENTRISM*Serena Baldin* \*

## ABSTRACT

[It.] L'Ecuador tutela a livello costituzionale gli animali non umani secondo due modalità: mediante esplicite disposizioni e tramite un'interpretazione estensiva dell'art. 71 cost. sui diritti della natura. Questo contributo si focalizza sulle implicazioni del riconoscimento dei diritti degli animali attraverso l'art. 71 cost. e intende rispondere a tre interrogativi: la tutela individuale riguarda tutte le specie o solo alcune categorie? Quali diritti sono attribuiti agli animali? Ci sono limiti al godimento di tali diritti?

**Parole chiave:** diritti degli animali – diritti della natura – socio-biocentrismo – Ecuador

[Es.] Ecuador's constitution protects non-human animals in two ways: through explicit provisions and through a broad interpretation of Article 71 on the rights of nature. This paper focuses on the implications of the recognition of animal rights through Article 71 of the Constitution and aims to answer three questions: Does the individual protection extend to all species or only to certain categories? What rights are granted to animals? Are there limits to the exercise of these rights?

**Keywords:** rights of animals – rights of nature – socio-biocentrism – Ecuador

\* Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trieste (<https://ror.org/02n742c10>), Dipartimento di Scienze politiche e sociali e Centro interdipartimentale per l'energia, l'ambiente e i trasporti "G. Ciamician". Il presente contributo è uno dei risultati delle attività svolte dall'Unità di ricerca dell'Università di Trieste (resp. prof.ssa S. Baldin) nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione europea con bando PRIN PNRR 2022 "LUMEN – Law of natUre and huMan Ecosystem approach: modelling a traNsultural eco-legal framework" (P.I. prof.ssa S. Bagni, Univ. di Bologna, CUP J53D23018690001). Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco. Responsabile del controllo editoriale: Laura Alessandra Nocera.



SOMMARIO: 1. L'accoglimento del socio-biocentrismo nel sistema costituzionale ecuadoriano. 2. Il quadro costituzionale sui diritti della natura. 3. Il quadro costituzionale relativo agli animali. 4. I diritti degli animali ricompresi nei diritti della natura. 5. Considerazioni finali.



## 1. L'ACCOGLIMENTO DEL SOCIO-BIOCENTRISMO NEL SISTEMA COSTITUZIONALE ECUADORIANO

**D**a decenni l'interesse giuridico verso il regno zoologico si sta facendo sempre più intenso. Nell'ambito costituzionale, le norme relative agli animali non umani (di seguito solo animali) sono generalmente inserite nelle clausole sulla protezione dell'ambiente<sup>1</sup>. La tutela in questi casi è di tipo collettivo, riferita alla fauna, o alle specie minacciate o a rischio di estinzione, nonché alla biodiversità o all'ecosistema. L'obiettivo primario di questi disposti è di preservare le specie, non i singoli esemplari, e di mantenere l'equilibrio degli elementi biotici e abiotici.

Solo di rado la tutela costituzionale è di tipo individuale, ossia relativa a ogni animale singolarmente considerato in quanto essere vivente. Aperture in questa direzione si colgono nei precetti che impiegano la parola «animali» o termini consimili. Esempi di tutela individuale si colgono nella costituzione della Slovenia, che garantisce gli «animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di essi», in quella della Svizzera, che «tiene conto della dignità della creatura», e dell'Italia, che riserva alla legge il compito di disciplinare «i modi e le forme di tutela degli animali»<sup>2</sup>. La protezione dei singoli esponenti delle specie non umane, usualmente racchiusa nei codici penali o nelle normative sul benessere animale, acquisisce così visibilità nella fonte di rango supremo. È una conferma dell'importanza riconosciuta ai loro interessi, tanto da inserirsi nel quadro dei valori costituzionali<sup>3</sup>.

L'Ecuador ha accolto ambedue le modalità di tutela nella Costituzione vigente dal 2008, in via espressa mediante apposite disposizioni e in via implicita tramite un'interpretazione estensiva dell'art. 71 Cost. sui diritti della natura, profilo su cui si incentra in particolare il presente lavoro.

Per chiarire in cosa consistano i diritti della natura è opportuno premettere che la costituzione abbraccia contemporaneamente due visioni. Da un lato, si trovano disposti in linea con il modo antropocentrico di considerare l'intorno che ci circonda<sup>4</sup>, di cui è emblema il diritto all'ambiente. Dall'altro lato, ci sono disposti che riflettono l'etica biocentrica<sup>5</sup>, in base alla quale gli esseri umani non sono collocati al centro dell'universo

<sup>1</sup> Cfr. C. Piciocchi, *Diritti della natura e diritti degli animali*, in *DPCE online*, Sp. 2, 2023, 254; K. Stilt, *Rights of Nature, Rights of Animals*, in *Harvard Law Rev.*, No. 5, 2021, 276 ss.

<sup>2</sup> Art. 72, c. 4, cost. slovena; art. 120, c. 2, cost. svizzera; art. 9, c. 4, cost. italiana. Sul punto, v. anche G. Botto, *Gli animali "in quanto esseri senzienti": riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024*, in *DPCE online*, No. 3, 2024, 1621; F. Mucci, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *Eurojus*, No. 1, 2022, 258.

<sup>3</sup> Si v. J. Eisen, *Animals in the constitutional state*, in *Int. J. Const. Law*, No. 4, 2018, 909 ss.

<sup>4</sup> Sull'antropocentrismo e sull'evoluzione delle filosofie animaliste nella prospettiva giuridica della tutela animale, v. F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, 2005, 9 ss.

<sup>5</sup> Dal punto di vista filosofico, l'etica biocentrica, formulata da Paul Taylor negli anni Ottanta del secolo scorso, si basa su quattro principi: a) gli esseri umani sono membri della comunità di vita sulla Terra nello stesso senso e negli stessi termini degli altri esseri viventi; b) gli esseri umani, insieme a tutte le altre specie, sono parte degli ecosistemi, reti complesse di elementi

o al di sopra di tutto e si presta attenzione al valore intrinseco che ogni ecosistema e ogni suo elemento ha in sé e per sé, indipendentemente dall'importanza che ha per gli esseri umani. Tale visione legittima il riconoscimento della soggettività giuridica della natura e di una sua correlata sfera di diritti<sup>6</sup>.

La corte costituzionale dell'Ecuador, facendo proprie le posizioni di autorevoli studiosi, impiega il termine socio-biocentrismo per specificare che esso non nega la possibilità di soddisfare i bisogni materiali degli esseri umani<sup>7</sup>. Riconoscere i diritti della natura significa garantire la sopravvivenza di specie ed ecosistemi rispettando i loro cicli di vita e di rigenerazione<sup>8</sup>.

Nel 2022, il giudice delle leggi ha offerto un inquadramento sistematico dei diritti degli animali nell'ambito della decisione relativa alla scimmia Estrellita, statuendo che gli animali sono soggetti di diritto distinti dalle persone<sup>9</sup>. Al di là dei puntuali commenti al caso, a cui si rinvia per ulteriori dettagli<sup>10</sup>, dalla sistematizzazione dei diritti imputabili agli esemplari del regno zoologico a partire dall'art. 71 Cost. sui diritti della natura sorgono tre interrogativi che chi scrive intende sviluppare in questa sede: la tutela individuale riguarda tutte le specie o solo alcune categorie? Quali diritti sono attribuiti agli animali? Ci sono limiti al godimento di tali diritti?

A monte delle considerazioni sorte dal riconoscimento giudiziale degli animali come soggetti giuridici e delle loro pretese (su cui al § 4), è doveroso ricostruire il quadro costituzionale relativo ai diritti di Madre Terra e alla tutela animale (§§ 2 e 3). In chiusura, si svolgeranno delle riflessioni sugli sviluppi del diritto animale nell'ordinamento ecuadoriano (§ 5).

## 2. IL QUADRO COSTITUZIONALE SUI DIRITTI DELLA NATURA

L'idea di costituzionalizzare i diritti della natura si fece strada durante i lavori dell'Assemblea costituente<sup>11</sup>, dopo che un gruppo di animalisti rivendicò la tutela per gli animali non umani<sup>12</sup>. Tuttavia, le

interconnessi; c) ogni singolo organismo, come ogni essere umano, è un centro teleologico che persegue il proprio bene alla sua rispettiva maniera; d) gli esseri umani non sono intrinsecamente superiori agli altri esseri viventi. Taylor propugna un modo di intendere le relazioni fra esseri umani e natura di tipo paritario, in cui la natura deve essere rispettata e protetta per il suo valore intrinseco e a ogni singolo essere vivente si riconosce dignità morale. Sui quattro principi di Taylor, v. E. Abplanalp, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, in *International Dialogue*, No.10, 2013, 261 ss.; M. Andreozzi, *L'umiliazione di Darwin. Le radici biologiche degli sviluppi non-antropocentrici dell'etica ambientale contemporanea*, in *Scienza & Filosofia*, No. 28, 2022, 111 ss.

<sup>6</sup> Sul "mandato ecologico" nella costituzione dell'Ecuador e il dibattito su antropocentrismo e biocentrismo, v. E. Gudynas, *Los derechos de la Naturaleza en serio Respuestas y aportes desde la ecología política*, in A. Acosta, E. Martínez (eds.), *La naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política*, Ed. Abya Yala, 2011, 239 ss.

<sup>7</sup> V. il § 56 della sentenza della corte costituzionale n. 253-20-JH/22 del 27 gennaio 2022, (*Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos*) Caso "Mona Estrellita".

<sup>8</sup> Cfr. E. Gudynas, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, in I.H. Farah, L. Vasapollo (eds.), *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, CIDE-UMSA y Plural, 2011, 243 ss.

<sup>9</sup> V. il caso "Mona Estrellita", § 80 ss.

<sup>10</sup> Il caso riguardava un primate della specie lagotrice a rischio di estinzione tenuto illegalmente in cattività per ben diciotto anni. A seguito dell'intervento dell'autorità pubblica, la scimmia era stata prelevata dall'abitazione in cui era vissuta fino ad allora in condizioni penose e trasferita in uno zoo dove, poco dopo, era deceduta. La Corte costituzionale riconosce la violazione dei diritti di Estrellita in tre momenti distinti: quando la ricorrente aveva sottratto la scimmia dal suo ambiente naturale per tenerla con sé, quando l'autorità pubblica l'aveva confiscata e poi quando l'aveva sistemata in uno zoo anziché reinserirla nel suo habitat. Per i commenti alla decisione, cfr. V. Aillon, *Los animales en el régimen jurídico de Ecuador, de semovientes a sujetos de derechos*, in *Rev. Brasileira de Direito Animal*, No. 1, 2024, 1 ss.; V. Morales Naranjo, *Los fundamentos éticos que entretejen los derechos de los animales y de la naturaleza: una revisión a la Sentencia sobre la Mona Estrellita*, in *Ecuador Debate*, No. 116, 2022, 95 ss.; A. Gutmann, *Derechos relacionales de los animales: el animal en el marco del derecho constitucional ecuatoriano*, in *Foro: Rev. de Derecho*, No. 41, 2024, 71 ss.

<sup>11</sup> I lavori dell'Assemblea costituente iniziarono a novembre 2007 e si conclusero a luglio 2008; il testo approvato dall'Assemblea fu confermato tramite un referendum costituzionale ed entrò in vigore il 20 ottobre 2008.

<sup>12</sup> Cfr. A. Acosta, *Construcción constituyente de los derechos de la naturaleza: Repasando una historia con mucho futuro*, in L. Estupiñán Achury et al. (eds), *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Universidad Libre, 2019, 165.

clausole costituzionali sui diritti di Madre Terra non accennano al regno zoologico, sebbene la questione animale sia spesso presente nel dibattito giuridico sulla soggettività della natura<sup>13</sup>. Biocentrismo e animalismo sono due correnti filosofiche che pongono parimenti l'accento sui diritti della natura e sui doveri umani di tutelarla. Esse però si discostano per il fatto che il biocentrismo si focalizza sulla sopravvivenza delle specie, mentre l'animalismo giunge a sostenere l'esistenza di diritti per i singoli animali, come il diritto alla non sofferenza, alla vita e alla libertà<sup>14</sup>.

Per ciò che riguarda la tutela ambientale, in Ecuador l'ambiente e la natura non sono concepiti come sinonimi e per questo motivo la costituzione li disciplina in capitoli distinti.

Il diritto a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato è inserito all'art. 14 Cost., all'interno del Titolo II «Diritti» e precisamente nel Capitolo II intitolato «Diritti del *buen vivir*», dove al primo comma si legge che: «Si riconosce il diritto della popolazione a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, che garantisca la sostenibilità e il *buen vivir, sumak kawsay*». Semplificando molto, *buen vivir* (e *kumak kawsay* in lingua quechua) significa vivere una vita piena e dignitosa, da realizzarsi all'interno della comunità e nel rispetto della natura. Il *buen vivir* funge da alternativa al concetto di sviluppo e getta le basi per una transizione verso una società più equa e sostenibile, postulando un cambio epistemologico del modo di intendere le relazioni fra Stato, individui, collettività, mercato e natura. Esso fa leva sulla cosmovisione dei popoli indigeni e sugli apporti delle teorie che contrastano gli effetti della globalizzazione e del capitalismo ed è ben lontano dall'idea di sviluppo radicata nei Paesi del Nord globale<sup>15</sup>.

Il diritto all'ambiente sano ed ecologicamente equilibrato è un diritto che spetta agli individui e che già trovava riconoscimento nelle precedenti carte costituzionali del 1979 e del 1998<sup>16</sup>. Ora questo diritto umano è funzionale alla sostenibilità e al *buen vivir*, messi in seria crisi dallo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e dal degrado ambientale.

Pure la consacrazione dei diritti di Madre Terra assolve allo scopo di assicurare la sostenibilità e il *buen vivir*, ma lo fa: a partire da un diverso postulato assiologico; tramite la personalità giuridica attribuita a un nuovo soggetto, non umano; e in un ambito di applicazione distinto rispetto al diritto ambientale. È stato acutamente osservato che la natura è «il contenitore prioritario dei beni relazionali disposti dalla Costituzione, prevalente sull'individualismo assiologico delle pratiche di bilanciamento, proprio perché identificata non più come oggetto materiale di valorizzazione (e protezione) bensì come soggetto-dovere delle stesse relazioni umane»<sup>17</sup>.

La carta fondamentale è espressione di un nuovo patto costituente, rispettoso dei valori dei gruppi autoctoni e del loro modo di intendere la vita, in cui l'umanità è considerata parte integrante della natura e tutti gli esseri viventi – umani, non umani, vegetali – hanno lo stesso valore ontologico. Nelle popolazioni indigene, il comportamento sociale è di tipo adattivo nei riguardi dell'ambiente ed è teso

<sup>13</sup> Ad es., trattano congiuntamente sia di diritti della natura che degli animali E.R. Zaffaroni, *La Pachamama y el humano*, Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2012, e D.R. Boyd, *The rights of nature. A legal revolution that could save the world*, ECW Press, 2017. V. altresì R. Ávila Santamaría, *El derecho de la naturaleza: fundamentos*, in A. Acosta, E. Martínez (eds.), *La naturaleza con Derechos*, cit., 203 ss.; B. Hernández Bustos, V.M. Fuentes Terán, *La Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA)*, in *Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies*, No. 3, 2018, 114.

<sup>14</sup> Cfr. S. Castignone, *Povere bestie. I diritti degli animali*, Marsilio, 1997, 13 ss. V. anche *infra*, § 5, per ulteriori considerazioni.

<sup>15</sup> *Ex multis*, v. C. Larrea, N. Greene (eds.), *Buen vivir como alternativa al desarrollo: una construcción interdisciplinaria y participativa*, Universidad Andina Simón Bolívar, 2017; S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, 2019.

<sup>16</sup> F.L. Mila Maldonado, K.A. Yáñez Yáñez, *El constitucionalismo ambiental en Ecuador*, in *Actualidad Jurídica Ambiental*, No. 97, 2020, 8.

<sup>17</sup> Così M. Carducci, *Natura (diritti della)*, voce in *Digesto Disc. Pubbl.*, VII Agg., UTET, 2017, 518 ss.



alla conservazione dell'equilibrio ecologico. Tali popoli si sentono parte di una complessa struttura di relazioni sia all'interno del gruppo sia con gli elementi abiotici e biotici dell'ecosistema, dove animali e piante possono godere di un rispetto individuale, analogo a quello riservato alle persone<sup>18</sup>.

La costituzione accoglie la prospettiva biocentrica e riconosce alla natura una posizione giuridica soggettiva. Il cambio di paradigma si ravvisa fin dal preambolo, dove si afferma che il popolo ecuadoriano celebra «la natura, la *Pacha Mama*, della quale siamo parte e che è vitale per la nostra esistenza» e decide di costruire «una forma nuova di convivenza civile, nella diversità e in armonia con la natura, per raggiungere il *buen vivir*, il *sumak kawsay*»<sup>19</sup>. Le modalità di interazione fra gli esseri umani e la natura, di reciproca dipendenza<sup>20</sup>, rendono chiara la distanza ontologica con il concetto di ambiente, sorto a sola tutela della salute umana.

Scorrendo l'articolato, un primo richiamo alla natura è inserito in apertura del Titolo II «Diritti», nel Capitolo I «Principi di applicazione dei diritti». L'art. 10, c. 2, Cost., afferma che «La natura è titolare di quei diritti che le riconosce la Costituzione» i quali, ai sensi dell'art. 11, c. 6, Cost., sono posti sullo stesso piano delle pretese degli esseri umani, dato che tutti i principi e diritti sono «di uguale posizione gerarchica».

Di seguito, il Capitolo VII, intitolato «Diritti della natura», enuncia tre pretese che Madre Terra può rivendicare.

L'art. 71 Cost. consacra due diritti: il diritto al rispetto integrale della sua esistenza e il diritto al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi. Questi diritti ecologici, per differenziarli dai diritti ambientali, mirano a proteggere i cicli vitali e i diversi processi evolutivi, non soltanto le specie in pericolo o le aree naturali<sup>21</sup>. L'articolo esordisce riferendosi alla «natura, o *Pacha Mama*, dove si riproduce e si realizza la vita» in quanto la Terra stessa è considerata un essere vivente. In tale modo, il disposto riguarda tutte le specie e include gli animali, i cui diritti costituiscono una dimensione specifica dei diritti della natura. «I diritti degli animali hanno come titolari membri determinati esclusivamente del regno animale, mentre i diritti della natura riguardano, più in generale, l'esistenza di tutte le specie naturali, non solo quelle animali»<sup>22</sup>.

L'art. 72 Cost. statuisce il diritto al ripristino, che impone il risanamento di ampie aree degradate ed è indipendente dall'obbligo dello Stato e delle persone fisiche e giuridiche di risarcire i singoli o i gruppi che dipendano dai sistemi naturali danneggiati.

In aggiunta a questi tre diritti sostanziali, Madre Terra gode anche di un diritto procedurale, così espresso: «Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza dei diritti della natura» (art. 71, c. 2, Cost.). La previsione riguarda anche le autorità giurisdizionali,

<sup>18</sup> Cfr. D. Vela Almeida, E. Alfaro Reyes, *Componente antropológico*, in J.M. Prieto Méndez, *Derechos de la Naturaleza: fundamento, contenido y exigibilidad jurisdiccional*, CEDEC, 2013, 215; K. Becerra Valdivia, *Relación entre los pueblos indígenas de las Américas y los demás animales. Aprendizajes y propuestas para el Derecho*, in *DALPS: Derecho Animal-Animal Legal and Policy Studies*, No. 2, 2024, 58 ss.

<sup>19</sup> *Pacha Mama* è traducibile con «tutto come *Pacha*», ossia il cosmo spazio-temporale interconnesso nella sua totalità e quindi solo in via riduttiva può considerarsi un sinonimo di Madre Terra o natura; cfr. J. Estermann, *Filosofía andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*, Ediciones Abya Yala, 1998, 145. I richiami al *buen vivir-sumak kawsay* e alla natura-*Pacha Mama* rientrano nel paradigma interculturale promosso dall'Ecuador in ogni settore della vita pubblica e delle istituzioni, in modo da accogliere la cultura millenaria dei popoli nativi alla pari di quella occidentale. Su questi profili v. D. Bonilla Maldonado, *The rights of nature and a new constitutional environmental law*, in J.R. May, E. Daly (eds), *Human Rights and the Environment: Legality, Indivisibility, Dignity and Geography*, vol. 7, Edward Elgar, 2019, 311 ss.

<sup>20</sup> V. corte costituzionale, sent. n. 034-16-SIN-CC del 27 aprile 2016, 13.

<sup>21</sup> V. E. Martínez, A. Acosta, *Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible*, in *Rev. Direito e Práxis*, No. 4, 2017, 2943.

<sup>22</sup> V. il caso «*Mona Estrellita*», §§ 91 e 93.

a cui la natura può inoltrare ricorsi per mezzo di chiunque si voglia fare sua portavoce. L'eventuale risarcimento dei danni andrà riconosciuto in via esclusiva alla natura, mediante la creazione di appositi fondi di tutela.

Nel corso degli anni, la Corte costituzionale ha riconosciuto in capo a Madre Terra ulteriori diritti, sia di tipo sostanziale, come il diritto all'acqua, sia di tipo procedurale, come l'obbligo di motivazione, il giusto processo e la tutela giudiziale effettiva<sup>23</sup>, a conferma che si tratta di una categoria a fattispecie aperta, sebbene l'art. 10, c. 2, Cost. sembri disporre una riserva di legge, per cui l'elenco sarebbe estendibile solo mediante legge costituzionale<sup>24</sup>.

### 3. IL QUADRO COSTITUZIONALE RELATIVO AGLI ANIMALI

In merito ai riferimenti al mondo zoologico inclusi nella carta fondamentale, essi in maggioranza sono generici, dato che la biodiversità (oltre una ventina di disposti), l'ecosistema (un'altra ventina di passaggi costituzionali) e il patrimonio o le risorse naturali (una dozzina di enunciati) includono in senso lato gli animali. Lo stesso dicasi del richiamo alle specie contemplato all'art. 73 Cost., dove si dispone che lo Stato «adotta misure precauzionali e restrittive per le attività che possono portare all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o alla alterazione permanente dei cicli naturali». Il precetto rientra nel Capitolo VII relativo ai diritti della natura e costituzionalizza un pilastro del diritto ambientale, ossia il principio di precauzione.

Le restanti clausole sono più specifiche. Due disposizioni sono inserite all'art. 57, c. 12, Cost., nell'ambito dell'esteso novero di diritti collettivi riservati ai popoli indigeni<sup>25</sup> e in buona misura riprendono quanto era già previsto all'art. 84, c. 12, della costituzione del 1988. Si contempla sia la protezione degli animali nei territori gestiti dai popoli autoctoni<sup>26</sup> sia il diritto dei nativi di recuperare, promuovere e salvaguardare la conoscenza delle risorse e delle proprietà della fauna e della flora. Il primo disposto offre una copertura costituzionale individuale agli animali (nei termini indicati *supra*, al § 1), mentre il secondo disposto tutela i saperi tradizionali indigeni relativi al mondo vegetale e animale.

Tali enunciati vanno intesi in una prospettiva interculturale, che tiene conto delle specifiche modalità dei gruppi autoctoni di rapportarsi con gli esemplari del regno zoologico. Si segnala al riguardo che il codice organico dell'ambiente del 2017 riconosce le attività di caccia a scopo di sussistenza, disponendo che le comunità native possano fare un uso sostenibile delle risorse naturali dell'area a cui sono legate secondo i loro usi tradizionali<sup>27</sup>. Un esempio concreto di come si declinano la sostenibilità e il socio-biocentrismo è

<sup>23</sup> Cfr. V. Solano Paucay, M.D. Marín, *Derechos de la Naturaleza y la jurisprudencia constitucional en Ecuador*, in *Foro. Revista de Derecho*, No. 41, 2024, 16.

<sup>24</sup> Cfr. R. Bedón Garzón, S. Suárez, *Derechos de la naturaleza en Ecuador y otras tendencias a nivel internacional*, in *CÁLAMO. Revista de Estudios Jurídicos*, No. 11, 2019, 9.

<sup>25</sup> La formulazione del comma 12 dell'art. 57 Cost. è piuttosto complessa. Si riconoscono e garantiscono ai popoli indigeni i seguenti diritti collettivi: «Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; [...] los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora».

<sup>26</sup> Sull'organizzazione territoriale ecuadoriana, dove lo Stato di tipo unitario prevede forme di decentramento articolate su più livelli di governo, v. M. Navas Alvear, E. Toro Carderón, *El modelo constitucional de organización territorial y descentralización en el Ecuador. Una aproximación*, in G. Pavani, L. Estupiñán Achury (eds.), *Plurinacionalismo y centralismo. Tensiones del Estado unitario en América Latina*, Universidad Libre, 2017, 305 ss.

<sup>27</sup> V. l'art. 70 del *Código Orgánico del Ambiente*, in *Registro Oficial n. 983 Suplemento*, 12 de abril de 2017, dove si fa divieto della caccia nei confronti della fauna selvatica e di specie minacciate indicate dal Ministero. L'art. 71 regola la caccia di controllo, per gestire le popolazioni di specie animali che possono influire sugli ecosistemi.

offerto dal popolo *sarayaku*, che elabora piani di governo del territorio e segue precise regole per prendere le decisioni collettive su cosa e quanto cacciare<sup>28</sup>.

Un'ulteriore previsione ricade nella sovranità alimentare<sup>29</sup>, ambito in cui lo Stato deve assicurarsi che «gli animali destinati all'alimentazione umana siano sani e siano allevati in un ambiente sano» (art. 281, c. 7, Cost.). La legge organica sulla salute agricola del 2017 dà attuazione al precetto costituzionale. Tra i suoi scopi vi è quello di garantire che la filiera zootecnica sia conforme allo standard di benessere animale<sup>30</sup>, che è considerato soddisfacente se l'animale «è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato e se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza»<sup>31</sup>. Questi parametri, anche noti come le cinque “libertà”, rappresentano a livello globale i criteri minimi dello standard di vita degli animali usati per finalità produttive<sup>32</sup>.

Un ultimo disposto si sofferma sulle politiche di gestione della fauna urbana, affidate allo Stato e alle autonomie decentrate (art. 415 Cost.). Tale gestione deve garantire il benessere, sradicare la violenza e promuovere un trattamento adeguato al fine di evitare sofferenze inutili alle specie non umane, ai sensi dell'art. 139 del codice organico dell'ambiente. In aggiunta, il codice organico integrale penale, come revisionato nel 2019 e vigente dal 2020, estende la tutela fino ad allora riservata solo agli animali da compagnia anche agli animali da lavoro, da consumo, da intrattenimento e da sperimentazione, e tipizza i reati contro la fauna urbana e la fauna selvatica come delitti anziché semplici contravvenzioni<sup>33</sup>.

Il *corpus* normativo primario a consolidamento dello schema costituzionale è indice del ruolo proattivo del legislatore nell'ambito del diritto animale. Negli ultimi anni, il quadro giuridico è stato aggiornato e rafforzato per stare al passo con gli sviluppi mondiali. Tuttavia, l'approccio sotteso a tali disposti considera le specie non umane come oggetti del diritto e non come persone giuridiche. Questa impostazione si coglie bene dalla lettura dell'art. 585 del codice civile ecuadoriano, dove gli animali ricadono tra le cose mobili semoventi, ossia *res* che si muovono da sole e che per questo si differenziano dalle cose mobili inanimate, le quali si spostano da un luogo a un altro solo grazie a una forza esterna<sup>34</sup>.

L'assioma animale-cosa è molto diffuso nel panorama giuscomparato e, in America Latina, affonda le radici nel codice civile cileno elaborato da Andrés Bello a metà dell'Ottocento che ebbe ampia influenza nell'area, Ecuador compreso<sup>35</sup>. Attualmente, la reificazione degli animali è messa in discussione da chi

<sup>28</sup> Cfr. V. Morales Naranjo, *Los fundamentos éticos que entretejen los derechos de los animales y de la naturaleza*, cit., 104.

<sup>29</sup> I sostenitori della sovranità alimentare promuovono politiche sul cibo alternative rispetto a quelle dominanti, orientate solo al profitto. Le rivendicazioni sottese si basano sull'assunto che il cibo non possa essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro bene di consumo. Per un approfondimento sul caso ecuadoriano si consenta il rinvio a S. Baldin, *La circolazione dell'idea di sovranità alimentare e la sua attuazione in Ecuador*, in *Revista general de derecho público comparado*, No. 28, 2020, 1 ss.

<sup>30</sup> V. l'art. 4, lett. d, della *Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria*, in *Registro Oficial* n. 27, *Segundo Suplemento*, 3 de julio de 2017.

<sup>31</sup> V. World Organization for Animal Health, OIE Terrestrial Animal Health Code, Chapter 7.1, in [https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health\\_standards/tahc/2016/en\\_chapitre\\_aw\\_introduction.htm](https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_chapitre_aw_introduction.htm).

<sup>32</sup> I criteri minimi dello standard di vita animale corrispondono a: 1) libertà dalla fame e dalla sete, accesso a una dieta adeguata a mantenere buone condizioni di salute; 2) libertà dal disagio, grazie alla fornitura di spazi di vita adeguati; 3) libertà da lesioni, dolore e malattia; 4) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche della specie; 5) libertà dalla paura, con la garanzia di condizioni di vita che evitino la sofferenza mentale. Cfr. M. Tallacchini, *Il sentire animale tra scienze, valori e politiche europee*, in *Riv. diritto alimentare*, No. 3, 2021, 26 ss.; B. de Mori, *La “questione del benessere animale”*. Dal Rapporto Brambell alla “scienza” del benessere, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale*, Giuffrè, 2012, 96; L. Mingardo, *Il diritto animale globale come categoria giuridica emergente*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, No. 1, 2023, 5.

<sup>33</sup> Artt. 247 e 249 del *Código Orgánico Integral Penal*, in *Registro Oficial Suplemento* n. 107, 24 de diciembre del 2019. Cfr. H. Echeverría, *La reforma penal ecuatoriana sobre protección animal*, in *PAE*, No. 11, 2021, 1 ss.

<sup>34</sup> V. *Código Civil*, in *Registro Oficial* n. 15, 14 de marzo de 2022.

<sup>35</sup> Cfr. M.V. Arias Factos, *Análisis de la descosificación de los animales no humanos de compañía en el Código Civil ecuatoriano a partir de la sentencia No. 253-20-JH de la Corte Constitucional del Ecuador*, Tesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2022, 17 ss.



invoca il riconoscimento della soggettività morale e giuridica, in particolare per i primati e gli animali d'affezione, basandosi soprattutto sulla loro senzienza, ossia la capacità di ricevere e reagire agli stimoli in maniera cosciente e di essere in grado di provare esperienze positive e negative. Sempre più di frequente, la richiesta incontra il favore di quei legislatori che rivedono la loro normativa introducendo una categoria giuridica *ad hoc* per le creature senzienti non umane, una terza opzione in aggiunta alle cose mobili e alle persone fisiche<sup>36</sup>. Tuttavia, c'è chi osserva questo processo con scetticismo, evidenziando il fatto che, al di là del cambio nominalistico, agli animali poi continuano ad applicarsi le norme sulle cose in mancanza di ulteriori apposite disposizioni<sup>37</sup>.

Il parlamento dell'Ecuador non ha ancora affrontato questo tema, sebbene gli animali godano del riconoscimento della soggettività giuridica ricompresa nei diritti della natura e non manchino proposte di riforma del codice civile in tal senso, avanzate nel corso dell'ultimo decennio<sup>38</sup>.

#### 4. I DIRITTI DEGLI ANIMALI RICOMPRESI NEI DIRITTI DELLA NATURA

I diritti degli animali si inseriscono nella traiettoria espansiva dei diritti sostanziali della natura, un versante su cui il giudice delle leggi, dall'entrata in vigore della nuova costituzione, ha prontamente assunto un ruolo di importanza capitale per realizzare il disegno biocentrico.

In primo luogo, ci si chiede se la tutela offerta dall'art. 71 Cost. offra una protezione individuale a tutte le specie o solo ad alcune, dando per presupposto che i diritti al rispetto integrale dell'esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei cicli vitali, della struttura, delle funzioni e dei processi evolutivi vadano sicuramente accordati in forma collettiva a tutte le specie.

La domanda non è peregrina in virtù del fatto che, a livello mondiale, il dibattito sull'estensione delle tutele fa spesso leva sulla senzienza, o sulla sensibilità, o sulla vicinanza degli animali agli esseri umani<sup>39</sup>. Si osserva infatti che quanto più l'animale si "avvicina" all'*homo sapiens* tanto più la sua tutela è intensa. I primati, ad esempio, per la loro prossimità genetica con la specie umana e per le loro competenze sociali altamente sviluppate, godono di garanzie particolarmente stringenti nell'ambito della sperimentazione<sup>40</sup>.

Nel caso *Estrellita* si legge che «gli animali non devono essere protetti solo da una prospettiva ecosistemica o in vista delle esigenze degli esseri umani, ma soprattutto da una prospettiva che si concentra sulla loro individualità e sul loro valore intrinseco»<sup>41</sup>. Il riferimento all'individualità, tuttavia, sembra inquadrarsi sulla base del distinguo, operato in un successivo passaggio della sentenza, fra specie senzienti in senso stretto, che hanno un sistema nervoso centrale e specializzato, e specie senzienti in senso

<sup>36</sup> Mentre in Europa diversi ordinamenti hanno abbracciato questa impostazione e modificato di conseguenza i codici civili (es. Austria, Germania, Svizzera, Spagna), in America Latina il dibattito accademico e pubblico non ha ancora fatto breccia in sede legislativa; v. D. Cerini, *Gli animali come soggetti-oggetti: dell'inadeguatezza delle norme*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, No. 2, 2019, 6 ss.

<sup>37</sup> Si v. D. Francavilla, *Comparare il diritto degli animali*, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), cit., 838 ss.

<sup>38</sup> Cfr. M.V. Arias Factos, *Análisis de la descosificación de los animales no humanos de compañía*, cit., 36 ss.

<sup>39</sup> C. Regad, C. Riot, *Animal Law in France: Positive law, prospective law and learning the law of the living*, in *Journal of Animal Law, Ethics and One Health (LEOH)*, 2024, 24 ss.

<sup>40</sup> V. C. Piciocchi, *Diritti della natura e diritti degli animali*, cit., 261.

<sup>41</sup> V. il caso "*Mona Estrellita*", § 79. Qui il collegio giudicante fa un espresso rinvio alla giurisprudenza del suo omologo colombiano il quale, nel caso relativo a un orso ebbe modo di affermare che «gli animali sono protetti non solo in base al loro contributo ecosistemico, ma anche in quanto esseri senzienti, considerati individualmente». Tuttavia, il giudice delle leggi della Colombia stabilì che gli animali non sono soggetti di diritto, ma oggetti di protezione costituzionale; v. sent. cost. SU-016 del 2020.

ampio, che hanno solo la capacità di percepire e rispondere agli stimoli esterni e di attivare dei meccanismi naturali di reattività biologica (come le piante e molte specie animali). La distinzione, solo abbozzata e non sviluppata nelle sue possibili conseguenze, lascia intravedere un approccio graduato, tale per cui il ventaglio di pretese è esteso o ristretto in funzione del fatto che ogni «specie ha le proprie esigenze di protezione, che si distinguono per le proprie caratteristiche e qualità; le loro richieste di protezione giuridica saranno quindi diverse»<sup>42</sup>.

Oltre al riconoscimento di diritti sostanziali, gli animali in veste sia collettiva che individuale godono di diritti procedurali, al pari di quelli riconosciuti a Madre Terra e la cui fonte di legittimazione si rinviene all'art. 71, c. 2, Cost. Un effetto positivo del riconoscimento della soggettività giuridica e delle pretese delle creature non umane è pertanto il fatto che esse possono agire in giudizio per difendere i propri interessi, diversamente da altri ordinamenti in cui i giudici negano agli animali la possibilità di accesso diretto alla giustizia non considerandoli soggetti giuridici.

In merito al secondo interrogativo a cui rispondere, relativo alla tipologia di diritti attribuiti agli animali, che devono essere confacenti alle rispettive necessità, ci si chiede come vadano identificati. La metodologia predisposta dalla corte prevede un approccio caso per caso, dove è richiesta l'applicazione congiunta del principio interspecie e del principio di interpretazione ecologica.

Il principio interspecie garantisce la tutela animale tenendo conto delle caratteristiche distintive, dei processi, dei cicli di vita, delle strutture, delle funzioni e dei processi evolutivi di ciascuna specie. Ad esempio, il diritto al rispetto e alla conservazione delle rotte migratorie è un diritto destinato solo alle specie con comportamenti migratori<sup>43</sup>. Questo principio richiede di modificare il nostro modo di percepire il rapporto con gli animali e di ripensare le politiche e le normative per rafforzare la solidarietà interspecie<sup>44</sup>.

Il principio di interpretazione ecologica impone il rispetto delle interazioni biologiche che esistono tra le specie e tra le popolazioni e gli individui di ciascuna specie (quali la competizione, l'amensalismo, l'antagonismo, il neutralismo, il commensalismo e il mutualismo) e che sono alla base dell'interdipendenza, dell'interrelazione e dell'equilibrio degli ecosistemi<sup>45</sup>.

La corte elenca il numeroso plesso di diritti spettanti alla fauna selvatica, a cui appartiene la scimmia Estrellita, che scaturiscono dall'art. 71 Cost. come declinato in osservanza dei principi interspecie e di interpretazione ecologica. Il diritto principale è quello di esistere e, di conseguenza, di non essere estinto per motivi non naturali o antropici. Ulteriori diritti sono: a non essere cacciato, pescato, catturato, raccolto, estratto, detenuto, trafficato, commerciato o scambiato; al libero sviluppo del proprio comportamento animale; a sviluppare liberamente i propri cicli biologici, i processi e le interazioni; alla libertà e al *buen vivir* e a vivere in armonia; al cibo in base alle esigenze nutrizionali della specie; all'accesso ad adeguate quantità di cibo e acqua; alla salute; all'*habitat*; all'integrità fisica, mentale e sessuale; alla libertà di movimento e a vivere in un ambiente adatto a ciascuna specie, con adeguate condizioni di riparo e riposo; alla vita in un ambiente privo di violenza, nonché in un ambiente libero da sproporzionata crudeltà, paura e angoscia; a pretendere l'osservanza dei propri diritti dalle autorità competenti<sup>46</sup>.

<sup>42</sup> V. caso "Mona Estrellita", § 89.

<sup>43</sup> V. caso "Mona Estrellita", § 97 ss.

<sup>44</sup> Cfr. I. Gonzalez Marino, *Hacia un principio de solidaridad ecológica e interespecies*, in *Rev. Chilena de Derecho Ambiental*, 1, 2020, 163; K. Coulter, *Animals, Work, and the Promise of Interspecies Solidarity*, Palgrave Macmillan, 2016, 160.

<sup>45</sup> V. caso "Mona Estrellita", § 100 ss.

<sup>46</sup> V. caso "Mona Estrellita", § 111 ss.

Sempre con riferimento alla fauna selvatica, la corte formula una serie di criteri o parametri minimi che le autorità pubbliche o altri soggetti legalmente autorizzati devono applicare in merito alle condizioni di detenzione, che si sostanziano nelle succitate cinque “libertà” che rappresentano lo standard mondiale del benessere animale<sup>47</sup>. Vengono inoltre elencati dei criteri minimi, non tassativi, da rispettare nei casi di limitazione del diritto alla libertà di movimento<sup>48</sup>.

La personalità giuridica della natura e degli animali non è piena, bensì attenuata o parziale, in quanto essi sono solo destinatari di un insieme di situazioni positive, senza corrispettivi obblighi o doveri, imputati invece alle istituzioni e agli esseri umani. Ad esempio, il diritto al rispetto integrale dell’esistenza comporta l’obbligo per i poteri pubblici di stabilire un sistema di protezione che sanzioni qualsiasi aggressione alla vita e, del pari, comporta la proibizione per le autorità e gli esseri umani di svolgere attività che portino all’estinzione delle specie. Il diritto al libero sviluppo del comportamento impone allo Stato di promuovere, proteggere e assicurare tale diritto, nonché la proibizione per lo Stato e qualsiasi persona di intervenire, impedire, interferire od ostacolare siffatto sviluppo<sup>49</sup>.

Infine, ci si interroga sugli eventuali limiti posti al godimento dei diritti degli animali. I diritti della natura proteggono sia gli ecosistemi nel loro complesso che gli elementi che li compongono; analogamente, ciò dovrebbe valere anche per gli animali, da proteggere sia come specie che come soggetti. Peraltro, la dottrina avverte che i «diritti della natura mirano all’equilibrio ecologico dell’insieme, non all’esistenza individuale dei suoi componenti per il loro valore intrinseco. I singoli beni che compongono la natura sono rilevanti nella misura in cui svolgono una funzione. Tuttavia, se una pianta o un animale sono considerati invasivi o dannosi in qualche modo, è diritto della natura ridurre o eliminare tale minaccia. La protezione degli animali come elementi della natura implica necessariamente un certo grado di strumentalizzazione dell’animale, che viene protetto solo come mezzo per salvaguardare la natura»<sup>50</sup>. Di conseguenza, il ruolo che ogni individuo animale riveste all’interno dell’ecosistema determina il grado di pienezza dei suoi diritti alla vita e all’integrità fisica<sup>51</sup>.

In concreto, gli esseri umani hanno il diritto di nutrirsi di animali non umani e la diffusione di specie aliene può essere controllata, senza che questi comportamenti configurino una violazione del diritto alla vita di esemplari di altre specie, fintantoché sia rispettata la catena alimentare e mantenuto l’equilibrio ecosistemico.

È pure ritenuto legittimo che i diritti degli animali retrocedano di fronte alla pretesa umana di godere dell’ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il *buen vivir*, di cui all’art. 74 Cost.<sup>52</sup>. Le specie non umane possono essere sfruttate per soddisfare bisogni relativi al trasporto, all’aiuto nel lavoro, al vestiario, allo svago e al tempo libero, purché queste ipotesi siano in linea con i due principi.

<sup>47</sup> V. caso “*Mona Estrellita*”, § 137.

<sup>48</sup> I criteri si concretano in: dovere di dare adeguata motivazione, dimostrando che la decisione persegue un fine legittimo, è idonea, necessaria e proporzionata; fondare la decisione su una valutazione integrale delle circostanze individuali e dello stato fisico dell’animale, nonché illustrare i motivi per cui l’animale è in possesso di una persona; indicare se il detentore dell’animale ha i requisiti per ottenere un’autorizzazione a detenere fauna selvatica; in caso di flagranza di reato contro la fauna selvatica, adottare le misure più idonee e proporzionate per salvaguardare l’integrità dell’animale. V. caso “*Mona Estrellita*”, § 147.

<sup>49</sup> V. caso “*Mona Estrellita*”, § 111 ss.

<sup>50</sup> Cfr. M. Lostal, A. Shanker, D. Calley, *Un paso adelante, dos atrás la búsqueda de ‘derechos’ en el proyecto de ley sobre derechos de los animales en Ecuador*, in *DALPS: Derecho Animal-Animal Legal and Policy Studies*, No. 2, 2024, 519.

<sup>51</sup> Cfr. A.S. Pérez Salazar, *Derechos de Animales y Derechos de la Naturaleza: Reflexiones desde el Derecho Constitucional Ecuatoriano*, in *JUEES*, No. 1, 2022, 71.

<sup>52</sup> V. caso “*Mona Estrellita*”, § 110.

## 5. CONSIDERAZIONI FINALI

Il diritto animale nell'assetto costituzionale ecuadoriano si conforma a due paradigmi, entrambi di impronta specista<sup>53</sup> perché mantengono la subordinazione delle specie non umane sia rispetto agli esseri umani che rispetto alla natura.

Da una parte, l'ordinamento aderisce alla corrente etica del c.d. animalismo protezionista (o welfarismo)<sup>54</sup>, sotteso allo standard mondiale relativo al benessere animale, per ridurre la sofferenza nei vari sistemi di sfruttamento (ex art. 281, c. 7, cost.).

Dall'altra parte, la "rivoluzione copernicana" introdotta nella *carta magna* si inverte nel paradigma socio-biocentrico, fondato sulla solidarietà ecologica e sul riconoscimento dell'interdipendenza di tutte le forme di vita (ex art. 71 cost.), che giustifica la limitazione delle attività antropiche che mettano in pericolo l'equilibrio ecosistemico e la catena alimentare<sup>55</sup>. Qui è la natura a rappresentare il valore prioritario e le specie animali – umane e non umane – acquisiscono rilevanza in tanto in quanto fanno parte dell'ecosistema<sup>56</sup>.

Riconoscere le pretese animali nell'ambito dei diritti della natura non significa aderire all'animalismo abolizionista, che rivendica per le altre creature l'emancipazione dagli esseri umani e diritti inalienabili<sup>57</sup>. Anche se ambedue le posture usano il linguaggio dei diritti nel riferirsi agli interessi degli animali, l'abolizionismo si oppone allo specismo mentre il socio-biocentrismo ecuadoriano mantiene una piega specista perché, come afferma chiaramente la corte costituzionale, i diritti degli animali non sono equiparati a quelli umani<sup>58</sup>. E non sono nemmeno equiordinati ai diritti della natura, di cui rappresentano una dimensione specifica<sup>59</sup>, e sono passibili di limiti per preservare l'uso animale a fini economici, di intrattenimento e altri scopi ancora.

È il livello di organizzazione ecologica in cui si collocano gli animali a determinare la loro rispettiva sfera di diritti nel prisma dei diritti di Madre Terra. Detto in altro modo, le pretese sono modulabili in base al ruolo che ciascuna specie svolge nell'ecosistema. Inoltre, la distinzione fra esseri senzienti in senso stretto ed esseri senzienti in senso ampio, solo accennata nel caso Estrellita, fa pensare che soltanto le specie del primo tipo possano godere di una tutela individuale puntuale, mentre le specie del secondo tipo ricadono con più probabilità in ipotesi di protezione collettiva per salvaguardare l'equilibrio ecosistemico.

Sebbene l'effetto concreto del riconoscimento della soggettività giuridica degli animali e dei loro diritti possa lasciare scontenti i sostenitori dell'abolizionismo o comunque di chi propugna forme di

<sup>53</sup> Lo specismo è una forma di discriminazione verso chi non appartiene a una certa specie. Per i movimenti animalisti, negare agli animali la personalità giuridica e i diritti individuali è una forma di specismo paragonabile al razzismo o al sessismo; v. E. Bernet Kempers, *Estrellita and the possibility of nature-based animal rights*, in *Global Journal for Animal Law*, No. 4, 2024, 27.

<sup>54</sup> L'animalismo protezionista auspica un continuo miglioramento del benessere animale, senza però sostenere che gli animali abbiano il diritto di non essere uccisi; cfr. M. Mazza, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Il Politico*, No. 2, 2016, 75.

<sup>55</sup> V. corte costituzionale, sentenza n. 95-20-IN/24 del 28 novembre 2024, § 50.

<sup>56</sup> Cfr. A.S. Pérez Salazar, *Derechos de Animales y Derechos de la Naturaleza*, cit., 64.

<sup>57</sup> Sull'animalismo protezionista (welfarismo) e quello abolizionista, v. M. Balluch, *Riformismo e abolizionismo. Quale tipo di campagna per i diritti animali?*, in *Liberazioni*, No. 6, 2011, 46 ss.

<sup>58</sup> V. caso "Mona Estrellita", § 89. In chiave critica, cfr. V. Aillon, *op. cit.*, 16.

<sup>59</sup> V. caso "Mona Estrellita", § 91.

tutela più intense e più estese<sup>60</sup>, è indubbio che si tratti di un significativo passo in avanti per questo ordinamento. Il prossimo passo dovrebbe compierlo il parlamento, a cui la corte costituzionale ha affidato il compito di approvare una legge organica con lo scopo di tutelare, proteggere e regolamentare i diritti degli animali non umani per il loro valore intrinseco e come parte della natura, al fine di garantirne il pieno esercizio nei loro ecosistemi; una legge che deve basarsi sui diritti e principi indicati nel caso Estrellita. Ne consegue che, al momento in cui si scrive, l'Ecuador è ancora carente di un quadro normativo adeguato, lacunoso pure in tema di tutela degli animali da compagnia e anche sotto diversi profili relativi al benessere animale, quali l'allevamento intensivo, la sperimentazione animale e la caccia per sport, nonché parcellizzato in vari testi legislativi<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Cfr. E. Bernet Kempers, *Estrellita and the possibility of nature-based animal rights*, cit., 23 ss.; A. Peters, *Rights of Nature include rights of domesticated animals*, in Ph.B. Donath et al. (eds), *Der Schutz des Individuums durch das Recht: Festschrift für Rainer Hofmann zum 70. Geburtstag*, Springer Verlag, 2023, 15 ss.

<sup>61</sup> Cfr. M.E. Jiménez-Quito, A.L. Durán-Ramírez, *Análisis de la normativa jurídica ecuatoriana vigente a favor de los animales de compañía*, in *MQRInvestigar*, No. 3, 2024, 3753 ss.; V. Molina Torres, *Ecuador una tierra de contrastes: análisis sobre el bienestar animal en la producción ganadera ecuatoriana y los derechos de la naturaleza*, in *Rev. Catalana de Dret Ambiental*, No. 2, 2024, 15.